



STATUTO

TITOLO I

Qualificazione e denominazione - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento - Sede - Durata

Articolo 1

Qualificazione e denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale retta dal presente statuto ed avente la denominazione sociale

“1000 MIGLIA SRL”.

La società opera ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e nazionale in materia di società in house providing, nonché dell'art. 7 del Regolamento di governance delle società controllate di AC Brescia.

L'Automobile Club Brescia è il socio unico della società, ne detiene l'intero capitale sociale ed esercita il controllo analogo sulla società ai sensi della normativa vigente.

La società esercita la propria attività in favore e/o per conto dello stesso Automobile Club Brescia per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tale Ente o da questo concessibile in gestione diretta.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 il fatturato realizzato nello svolgimento della predetta attività può essere pari al 100% e in ogni caso deve essere superiore all'80% del fatturato complessivo. La suddetta percentuale viene determinata ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 175/2016, l'attività ulteriore rispetto al limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse rispetto a quelle oggetto di affidamento in house, purchè compatibili con l'oggetto sociale, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club Brescia negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

L'organo amministrativo della società deve annualmente illustrare, nella relazione sulla gestione allegata al suo bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la stessa e Automobile Club Brescia e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

I rimborsi dei finanziamenti effettuati dall'Automobile Club Brescia, unico socio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2497 quinquies e 2467 c.c., sono postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, devono essere restituiti.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Brescia.

Il domicilio del socio, degli amministratori, dell'organo di controllo per quello che concerne i loro rapporti con la società è ad ogni effetto quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o proroghe da deliberarsi dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto

Articolo 5

Oggetto

La società potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo, in Italia ed all'estero, i seguenti servizi e/o attività:

1. la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla F.I.A. e/o dalla Federazione A.C.I. – C.S.A.I., ivi comprese la "1000 Miglia" e altre manifestazioni di auto storiche e sportive, organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale nonché concorsi, raduni, mostre e ogni altra manifestazione a carattere sportivo e/o motoristico;
2. la promozione e lo sviluppo a livello internazionale dei marchi Mille Miglia/1000 Miglia e relative declinazioni in tutte le forme organizzative e commerciali ritenute utili ed opportune;
3. lo sfruttamento dei loghi, dei marchi e dei segni distintivi nella disponibilità di Automobile Club Brescia per tutti i prodotti e servizi elencati nelle varie classi commerciali registrate sia in Italia che all'estero;
4. l'ideazione la promozione, la realizzazione e l'organizzazione di iniziative e servizi in altri settori quali a titolo esemplificativo quello turistico, sportivo, educativo, del tempo libero, della cultura e dell'arte, a condizione che siano collegate e funzionali alla valorizzazione del marchio Mille Miglia (le predette attività potranno svolgersi, sempre a titolo esemplificativo, attraverso l'organizzazione di convegni, congressi, mostre, manifestazioni artistiche e culturali, competizioni sportive);
5. la realizzazione e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero;
6. la promozione di innovativi progetti imprenditoriali ("start up") ad alto contenuto tecnologico che interessino il settore automotive, tramite la selezione ed il successivo finanziamento sotto forma di contributi, joint venture, borse di studio e ogni altro tipo di incentivo finanziario, organizzativo ed economico.

La società potrà, in relazione all'oggetto sociale, partecipare a bandi o gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

I servizi e/o le attività saranno svolti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e imprenditorialità.

In relazione e ai fini degli scopi anzidetti ed in sintonia con i principi istituzionali dell'Automobile Club Brescia la società nei limiti di legge può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo richiesto dalla normativa e se consentito dalla normativa vigente, la società può acquisire partecipazioni in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

TITOLO III

Capitale Sociale, Finanziamento Soci, Partecipazioni e loro trasferimento

Articolo 6

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).

Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Automobile Club Brescia, deve essere mantenuto integralmente dallo stesso Automobile Club Brescia e potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea osservate le norme di legge al riguardo, con la riserva di sottoscrizione a favore solo dell'Automobile Club Brescia.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.

Articolo 7

Finanziamento del Socio

La società, per sopperire a necessità finanziarie, anche temporanee, ove non intenda ricorrere al credito presso terzi o procedere a congrui aumenti del capitale sociale, potrà a mezzo decisione dell'assemblea richiedere anticipazioni al socio anche da destinarsi in conto futuro aumento del capitale sociale.

Le somme anticipate dal socio sono infruttifere di interessi, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Articolo 8

Partecipazioni e loro trasferimento

E' vietato al socio il trasferimento della quota.

TITOLO IV

Decisioni del socio, Assemblea, Costituzione, Luogo e modalità di convocazione, Deliberazioni, Svolgimento, Verbale.

Articolo 9

Decisioni del socio

Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

Le decisioni del socio debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori, dell'organo di controllo e/o revisori e del Presidente del collegio sindacale;
- le modificazioni del presente statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società, le decisioni in ordine alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 primo comma del Codice Civile.

Articolo 10

Assemblea

L'assemblea esercita i poteri ed adempie agli obblighi previsti dal codice civile, dalle leggi e dal presente statuto.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è rappresentato.

Articolo 12

Luogo e modalità di convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o su iniziativa del socio, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Se gli amministratori o tutti i componenti dell'organo di controllo, se collegiale, o l'unico componente dell'organo di controllo, se monocratico, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e quando tutti gli amministratori nonché tutti i componenti dell'organo di controllo, se collegiale, o l'unico componente dell'organo di controllo, se monocratico, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 13

Deliberazioni dell'Assemblea

Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del socio unico.

Articolo 14

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dal socio unico.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del socio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle assemblee.

TITOLO V

Amministrazione, Soggezione al controllo analogo, Presidenza Onoraria

Articolo 16

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, ove consentito dalla normativa vigente ed in presenza dei presupposti ivi previsti, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'Amministratore Unico e i Consiglieri possono essere scelti tra i non soci di Automobile Club Brescia.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino in una delle situazioni di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'amministrazione della società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, nella composizione dello stesso è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e della normativa di riferimento.

Gli amministratori non possono essere dipendenti del socio unico Automobile Club Brescia.

L'assemblea nomina l'organo amministrativo che, salvo diversa previsione, dura in carica 3 (tre) esercizi - con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della sua carica - e può essere riconfermato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per l'integrale ricostituzione del consiglio medesimo.

L'assemblea, in sede di nomina del consiglio di amministrazione, elegge altresì il presidente e può eleggere anche un vice presidente.

La carica di vice presidente può essere attribuita esclusivamente in funzione di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi.

Il Consiglio, o l'Assemblea, può altresì nominare, ove consentito dalla normativa vigente, un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri eventualmente conferendo allo stesso anche dei poteri di gestione senza il riconoscimento di compensi.

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione del presidente tutte le volte che questi lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da tutti i componenti dell'organo di controllo, se collegiale, o dall'unico componente dell'organo di controllo, se monocratico.

La convocazione dell'organo amministrativo è fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo o con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con telegramma, telefax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio si può comunque riunire, anche senza il rispetto di tali formalità, purché risultino presenti tutti gli Amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se collegiale, o l'unico componente dell'organo di controllo, se monocratico, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vice presidente se nominato. In mancanza di quest'ultimo sono presiedute dal consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono valide solo se risultano prese a maggioranza assoluta dei componenti l'organo amministrativo.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Tuttavia dovranno essere previamente autorizzati ed approvati dall'Assemblea i seguenti atti e documenti:

- a) il budget di gestione per programmi operativi, impegni ed investimenti, anche pluriennali, compresi quelli concernenti il personale dipendente;
- b) l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni immobili;
- c) la costituzione di diritti reali immobiliari;
- d) operazioni finanziarie di natura straordinaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutui, consolidamenti di debiti ed altre operazioni di finanza straordinaria);
- e) la concessione di fidejussioni ed altre garanzie reali o personali per obbligazioni proprie.

In sede di nomina possono essere indicati altri limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore e/o al Presidente e/o al Comitato Esecutivo. L'attribuzione di deleghe al Presidente e/o al Comitato esecutivo deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti sugli appositi libri a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 18

Soggezione al controllo analogo

L'Automobile Club Brescia, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della società il controllo analogo.

In ragione della rilevanza del marchio, delle finalità sociali e del peculiare carattere dell'attività svolta dalla società, il controllo analogo viene esercitato con le seguenti modalità:

- 1) l'organo di gestione presenta a Automobile Club Brescia, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea di approvazione del bilancio sociale, il piano di sviluppo strategico il cui arco temporale non può eccedere il triennio;
- 2) nel piano strategico sono indicati gli obiettivi, le attività necessarie al loro raggiungimento, gli investimenti previsti e i ricavi attesi, ripartiti per ciascun anno;
- 3) Automobile Club Brescia approva entro dieci giorni dal suo ricevimento il piano strategico ovvero chiede le modifiche che ritiene opportune e necessarie impartendo gli indirizzi e le direttive conseguenti;
- 4) entro il termine di tre mesi dall'approvazione del piano strategico, e successivamente con cadenza trimestrale, l'organo amministrativo presenta ad Automobile Club Brescia il report economico, finanziario e patrimoniale sull'attuazione del piano;
- 5) all'inizio di ogni esercizio sociale Automobile Club Brescia, anche alla luce del rendiconto trimestrale, conferma il piano ovvero chiede le modifiche che ritiene opportune e necessarie.

Fermo restando quanto sopra, 1000 Miglia deve ricevere il nulla osta preventivo di Automobile Club Brescia per l'assunzione da parte della società di ogni obbligazione il cui valore ecceda l'importo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero centesimi). Il predetto nullaosta deve essere rilasciato entro otto giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Automobile Club Brescia ha il diritto di chiedere la partecipazione di un proprio rappresentante ai Consigli di Amministrazione. Il rappresentante non ha diritto di voto ma può esprimere parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno discussi.

Per quanto non espressamente disciplinato in riferimento al controllo analogo, si rinvia al Regolamento di Governance delle società controllate adottato da Automobile Club Brescia.

Articolo 19

Rappresentanza e compensi degli amministratori

La rappresentanza sostanziale e processuale della società di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico.

La rappresentanza e la firma sociale possono anche essere attribuite, disgiuntamente dal presidente al consigliere delegato.

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un compenso fissato annualmente dall'assemblea nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. La remunerazione dell'amministratore che ha ricevuto la delega ai sensi dell'art. 17 è stabilita dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico può essere determinato dall'assemblea anche in misura percentuale sugli utili conseguiti nel corso dell'esercizio precedente al netto del fondo riserva legale, nel ri-

spetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso è vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti, all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20

Presidente Onorario

Il Presidente pro tempore dell'Automobile Club Brescia riveste di diritto la carica di Presidente Onorario della società.

Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza legale e processuale della società, né poteri di gestione. Può partecipare, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e presenziare ad eventi, manifestazioni e cerimoniali pubblici, promozionali e di comunicazione quando questi non comportino lo svolgimento di attività negoziale e/o l'assunzione di obbligazioni della società verso terzi. Al Presidente onorario non può essere corrisposto nessun emolumento e/o compenso.

TITOLO VI

Bilancio e Utili

Articolo 21

Esercizi sociali, bilancio e ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio nelle forme e nei modi prescritti dalla legge.

Gli utili netti dell'esercizio, che non siano destinati a riserva legale ai sensi e nei limiti di legge, saranno distribuiti al socio unico, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO VIII

Organo di controllo - Revisione legale

Articolo 23

Organo di controllo - Revisione legale

Il Socio nomina l'organo di controllo (monocratico o collegiale) e/o un revisore o una società di revisione legale.

I componenti dei suddetti organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Il compenso spettante è determinato nel rispetto della normativa vigente.

L'organo di controllo se collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e, nei casi consentiti dalla legge, esercita la revisione legale, salvo che con decisione del socio venga nominato un revisore legale o una società di revisione legale.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

TITOLO IX

Disposizioni generali e applicabili

Articolo 24

Disposizioni generali

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nonché di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Articolo 25

Disposizioni applicabili

Agli organi di amministrazione e controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme stabilite dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Lumezzane, 5 febbraio 2019

F.to Aldo Bonomi

F.to Antonella Rebuffoni Notaio